

DETRAZIONE CALDAIE A CONDENSAZIONE

Quali sono i **requisiti tecnici** che
devono possedere le **caldaie a**
condensazione per poter
accedere alle **detrazioni 65%**?



Quali **documenti** sono
necessari?



La legge della stabilità 2016 (legge n.208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65%.
In funzione di ciò, ENEA ha aggiornato i requisiti di accesso alle detrazioni per ogni intervento.

E se si sostituiscono impianti di climatizzazione invernali esistenti?

La detrazione fiscale è consentita se si sostituisce, in modo integrale o parziale, l'impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto dotato di **caldaie a condensazione**. Pertanto, non è agevolabile l'installazione di un impianto di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

Ecco i requisiti per poter usufruire delle detrazioni fiscali 65%

1. Requisiti generali dell'immobile oggetto d'intervento:

- deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, alla data della richiesta di detrazione
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento

2. Requisiti tecnici:

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione
- il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua
- se l'impianto ha una potenza nominale al focolare minore di 100 kW, si devono rispettare questi requisiti:
 - il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$ (potenza nominale)
 - devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Ove tecnicamente compatibili. Nell'impossibilità tecnica di installare questi dispositivi, occorre utilizzare altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C
 - verifica e messa a punto del sistema di distribuzione
- se l'impianto ha una potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre ai precedenti, si devono rispettare i seguenti requisiti:
 - deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante
 - la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore
 - deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili

Sono ammesse alla detrazione le **spese riguardanti** anche:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con una caldaia a condensazione

3. Documentazione che il cliente deve conservare:

- asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante i requisiti tecnici dell'intervento, sopra indicati. In alternativa, nel caso di impianti di potenza nominale al focolare non superiore a 100 kW, si deve conservare la certificazione dei produttori delle caldaie e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attestino il rispetto dei medesimi requisiti.

N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005); esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

- Documenti di tipo amministrativo, come: fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fatture e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
- Documenti di tipo "tecnico": schede tecniche; originali degli Allegati inviati all'ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente)

4. Documentazione da trasmettere all'ENEA esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: <http://finanziaria2016.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere:

- Scheda informativa dell'intervento (Allegato E al D.M. 19/2/17), che può anche essere redatta dall'utente.

Con il D.Lgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.